

**SOGGIORNI TERMALI – INVERNO 2022****SCHEDA TECNICA****1. OGGETTO**

Realizzazione del servizio dei **SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI - anno 2022** da svolgersi nel corso dell'anno, indicativamente nel periodo novembre dicembre.

Il progetto è rivolto agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio II , con una programmazione appositamente progettata per ogni Centro Anziani .

L'iniziativa dovrà prevedere la realizzazione di un soggiorno termale al fine di portare beneficio agli Anziani ed alleviare alcune patologie tipiche della vecchiaia (artrosi, reumatismi, infiammazioni, dolori articolari), e favorire la socializzazione tra anziani, in particolare quelli in condizione di solitudine.

Finalità dei **SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI - anno 2022** è quella di favorire la tutela del benessere psicofisico e della salute delle persone anziane residenti nel Municipio II (persone che abbiano compiuto 55 anni di età). Attraverso questo progetto, il Municipio intende anche promuovere modelli di vita sani, in un'ottica di socializzazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID 19.

Il progetto **SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI - anno 2022** prevede:

- organizzazione presso Strutture Termali in favore degli Anziani del Municipio Roma II;
- trasporto con apposito pullman A/R ad una distanza massima di 150 km erogato da ditte a tal funzione autorizzate con autopullman tipo Gran Turismo munite di regolare licenza di noleggio e di contratti di copertura assicurativa prescritti ai sensi di legge;
- Il suddetto Servizio dovrà essere garantito agli ospiti anche in caso di distanza ragguardevole tra l'albergo, il centro abitato e/o impianto termale
- la partenza e il rientro devono avvenire presso altro luogo agevole per le esigenze dell'utenza secondo le specifiche indicazioni rese dal Municipio Roma II;
- accesso a stazione termale stabilita;
- trattamento in pensione completa per la durata del soggiorno (bevande incluse) in strutture alberghiere con minimo 3 stelle presso zone limitrofe e facilmente raggiungibili;
- minimo camere singole da riservare n. 5
- strutture alberghiere prive di barriere architettoniche e con adeguati servizi igienico sanitari per eventuali persone parzialmente autosufficienti
- sistemazione di camere singole e doppie con servizi igienici interni
- assicurazione integrativa a norma di legge con integrazione di infortunio, malattia e morte: tipo Europe Assistance
- Assistenza medico-sanitaria in collaborazione con le aziende sanitarie pubbliche e medico convenzionato presso la struttura alberghiera
- sistemazione in camera doppia
- organizzazione di tornei di carte e gare di ballo con premiazione finale



Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa

- ricezione delle domande di partecipazione con visione della documentazione, inclusa l' autorizzazione sanitaria
- elenco dei partecipanti e "diario di bordo" da consegnare al Municipio
- Accompagnatore a seguito
- copertura economica del 100%

L'Organismo dovrà curare tutti gli aspetti della realizzazione del servizio, compresi quelli per garantire eventuali migliorie

2.TEMPI, LUOGHI e MODALITÀ' DI REALIZZAZIONE

SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI - anno 2022 - sono rivolti agli Anziani residenti nel Municipio ROMA II ,(persone che abbiano compiuto 55 anni di età)

I soggiorni termali per anziani saranno realizzati nel mese di novembre/dicembre 2022

L'erogazione del servizio è per la capienza massima dei partecipanti con l'utilizzo del Pullman tipo Gran Turismo, ovvero 50 **partecipanti oltre l'accompagnatore**, salvo diverse disposizioni in materia di prevenzione dal Covid- 19;

Lo svolgimento del servizio dovrà effettuarsi con operatori professionali qualificati e con esperienza specifica nel settore. Le sostituzioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio competente.

Il Municipio si riserva di effettuare verifiche e controlli in ordine alla conformità di tutti gli aspetti del servizio.

Le figure professionali richieste sono:

- un Responsabile di Progetto;
- Operatori in possesso di specifiche competenze ed in numero sufficiente a gestire le attività previste;
- Un Coordinatore con funzione di raccordo con il Municipio.

L'organismo aggiudicatario dovrà curare anche la pubblicizzazione del servizio al fine di favorire la partecipazione degli Anziani del territorio.



3. IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo per la realizzazione del servizio **SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI - anno 2022 -** è pari ad **€ 32.500,00 inclusa IVA ai sensi di legge se dovuta**

Oneri della sicurezza pari a zero.

4. OBBLIGHI

L'organismo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- tracciabilità dei flussi finanziari;
- rispetto del protocollo di integrità;
- norme assicurative e previdenziali; obblighi di cooperazione con Roma Capitale in sede di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione del servizio.

L'ente affidatario dovrà stipulare un'apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico per la tutela degli utenti e di terzi da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell'espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

5. PERSONALE

L'Organismo impiegherà il proprio personale coerente al servizio da svolgere di cui dovrà fornire all'Amministrazione il curriculum vitae

L'affidatario è altresì obbligato all'osservanza delle norme di sicurezza a tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso connessi. L'Ente affidatario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il nominativo del "preposto alla sicurezza" che sarà presente sul posto di lavoro (art. 19 d.lgs. 81/2008).

Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

6. GARANZIE

Garanzia definitiva

L'affidatario prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e



prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio complessivamente reso. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16, per la garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma 4 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e le polizze assicurative previste dovranno essere conformi a quanto dichiarato all'art. 103 comma 9 del Codice così come modificato dal D.Lgs. 56/2017

7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Organismo affidatario deve indicare, entro 3 giorni dall'affidamento del servizio, un responsabile complessivo dell'esecuzione del progetto che abbia funzioni di interfaccia con il Municipio II, anche per le attività amministrative.

8. SUBAPPALTO

È vietato il subappalto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016, in quanto la materia del Progetto prevede che la qualificazione professionale dell'Organismo e delle figure professionali richieste sia condizione essenziale a garanzia del soddisfacimento dell'esigenza degli utenti coinvolti e che, quindi, sia valutata in maniera specifica ai fini dell'individuazione dell'esecutore.



9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice civile, per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione Municipale risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa
- concessione in subappalto
- non attuazione dei servizi richiesti.

10. PENALI

Qualora in sede di controllo dell'attività emergesse un mancato avvio o un ritardato avanzamento delle attività programmate, oppure un mancato rispetto degli impegni assunti dall'affidatario, l'Amministrazione contesterà al soggetto affidatario, mediante comunicazione in forma scritta, gli eventuali inadempimenti, richiedendo alla stessa di produrre le proprie deduzioni entro un termine di 5 giorni dal ricevimento della stessa.

Decorso tale termine, l'Amministrazione si riserverà l'applicazione di penali commisurate e proporzionate all'inadempienza. Per ogni inadempimento sono fatti salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale diritto di recesso o risoluzione.

Le eventuali penalità e/o mancanze riscontrate saranno decurtate dal corrispettivo dovuto dal Municipio.

11. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Municipio può introdurre modifiche al contratto nei casi previste dall'articolo 106 del codice dei contratti D.lgs 50/2016.

Ai sensi del comma 12 dello stesso articolo, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra una variazione nelle prestazioni, l'affidatario si impegna a mantenere invariato l'importo fissato per l'esecuzione del servizio.

12. INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

I rapporti contrattuali saranno regolati ai sensi dell'art. 17, ultimo alinea, del R.D. 18.11.1923, n.2440.

La presente richiesta non impegna in alcun modo questa Amministrazione ad affidare il progetto nei confronti dell'Operatore economico consultato; altresì non vincola l'Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente l'affidamento, senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata.



13. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti/Organismi Economici sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione formale del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma II. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in fase di affidamento L'Organismo si impegnerà a nominare un responsabile per l'attuazione di detto Regolamento.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2 del Codice, il contratto che verrà stipulato in sede di affidamento diretto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Il provvedimento che determina la esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di n. 30 (trenta) giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, dinnanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.